Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE (PESC) 2017/915 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2017

relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi

(GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione (PESC) 2020/1134 del Consiglio del 30 luglio 2020	L 247	24	31.7.2020

▼B

DECISIONE (PESC) 2017/915 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2017

relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi

Articolo 1

1. Al fine di sostenere l'efficace attuazione e l'universalizzazione dell'ATT, l'Unione intraprende attività con gli obiettivi seguenti:

a) fornire sostegno agli Stati al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per un'efficace attuazione dell'ATT;

b) accrescere ai livelli nazionale e regionale la consapevolezza e la titolarità delle competenti autorità nazionali e regionali e dei soggetti interessati della società civile nei confronti dell'ATT.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione intraprende le attività di progetto seguenti:

a) assistenza ai paesi terzi beneficiari nella redazione, nell'aggiornamento e nell'attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative tese a porre in essere e sviluppare un efficace sistema di controllo dei trasferimenti di armi in conformità delle prescrizioni dell'ATT;

b) rafforzamento delle competenze e delle capacità dei funzionari dei paesi beneficiari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione, segnatamente con la condivisione delle migliori prassi, la formazione e l'accesso a fonti di informazioni pertinenti al fine di assicurare un'attuazione e un'esecuzione adeguate dei controlli dei trasferimenti di armi;

c) promozione della trasparenza nel commercio internazionale di armi basandosi sulle prescrizioni dell'ATT in materia di trasparenza;

d) promozione di una costante osservanza dell'ATT da parte dei paesi beneficiari e dei loro vicini attraverso il coinvolgimento di soggetti interessati a livello nazionale e regionale, quali parlamenti nazionali, organizzazioni regionali competenti e rappresentanti della società civile che hanno un interesse a lungo termine nella sorveglianza dell'efficace attuazione dell'ATT.

In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è organizzata dal («BAFA») e da Expertise France.

3. Il BAFA ed Expertise France svolgono i loro compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA e con Expertise France.

▼B

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 7 178 924,36 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 8 368 151,36 EUR. Il governo della Repubblica federale di Germania e Expertise France mettono a disposizione, attraverso il cofinanziamento, la parte del bilancio stimato non coperta dall'importo di riferimento.

2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude gli accordi di finanziamento necessari con il BAFA e con Expertise France. Gli accordi di finanziamento prevedono che il BAFA ed Expertise France assicurino la visibilità del contributo dell'Unione in modo corrispondente alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere gli accordi di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche elaborate dagli enti esecutivi. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'esecuzione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

▼M1

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2021.

▼B

ALLEGATO

1. Contesto e motivazione del sostegno Unione

La presente decisione si basa su precedenti decisioni del Consiglio che sostengono il processo ONU che ha condotto al trattato sul commercio di armi («ATT») e la promozione dell'efficace attuazione e dell'universalizzazione del medesimo ([1]). L'ATT è stato adottato il 2 aprile 2013 dall'Assemblea generale dell'ONU ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014.

L'obiettivo dichiarato dell'ATT è quello di «stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione». Il suo fine dichiarato è quello di «contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali e regionali; ridurre le sofferenze umane e promuovere la cooperazione, la trasparenza e l'agire responsabile degli Stati parte nel commercio internazionale di armi convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati parte». L'obiettivo e il fine dell'ATT sono pertanto compatibili con l'ambizione generale dell'Unione riguardo alla politica estera e di sicurezza sancita dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

In seguito all'adozione dell'ATT nel 2013, le principali sfide risiedono ora nella sua efficace attuazione e nella sua universalizzazione.

L'assistenza e la sensibilizzazione al controllo delle esportazioni sono essenziali per affrontare tali sfide e costituiscono pertanto elementi centrali della presente decisione. Per quanto riguarda l'assistenza per il controllo delle esportazioni, la presente decisione è rivolta a paesi partner specifici e lascia aperto il campo a un'eventuale assistenza a nuovi paesi che ne facciano richiesta.

Con riferimento ai nove paesi partner specifici (Senegal, Burkina Faso, Ghana, Filippine, Georgia, Perù, Giamaica, Colombia, Costa Rica), la presente decisione prevede l'ulteriore sviluppo della cooperazione avviata dalla prima fase delle attività a sostegno dell'attuazione finanziate tramite la decisione 2013/768/PESC del Consiglio.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione per i paesi beneficiari richiedenti, la presente decisione si basa sulle stesse attività comprovate svolte ai sensi della decisione 2013/768/PESC:

— programmi di assistenza dedicati attraverso sarà fornita ai paesi beneficiari un'assistenza specifica e di ampia portata per soddisfare le prescrizioni dell'ATT. L'assistenza sarà sviluppata in base ad una tabella di marcia da concordare con i paesi beneficiari che specificherà le priorità di intervento, assicurerà la titolarità locale e indicherà l'impegno, se opportuno, nei confronti della ratifica dell'ATT;

— attività di assistenza ad hoc che saranno rivolte a paesi beneficiari con esigenze limitate e più specifiche. Tali attività di assistenza ad hoc consentiranno all'Unione di occuparsi delle richieste di assistenza in modo flessibile e reattivo.

Infine, per quanto riguarda la sfida dell'universalizzazione dell'ATT, la presente decisione comprende una componente di sensibilizzazione regionale che si basa sui nove specifici paesi partner con la partecipazione delle organizzazioni regionali più importanti. Un'ulteriore leva a sostegno dell'universalizzazione è la sensibilizzazione tramite la conferenza annuale degli Stati parte dell'ATT.

([1]) Cfr. decisione 2009/1012/PESC; decisione 2010/336/PESC; decisione 2012/711/PESC; decisione 2013/43/PESC;; e decisione 2013/768/PESC.

▼B

La presente decisione prevede pertanto una vasta serie di attività di assistenza e sensibilizzazione per contribuire ad affrontare le sfide dell'attuazione efficace e dell'universalizzazione. Si basa sui risultati e sugli insegnamenti tratti dalla fase precedente finanziata dalla decisione 2013/768/PESC e dimostra il sostegno che l'Unione e gli Stati membri forniscono con continuità e impegno all'ATT.

2. Obiettivi generali

Gli obiettivi principali della presente decisione sono fornire sostegno agli Stati al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per un'efficace attuazione dell'ATT e promuovere l'universalizzazione di tale trattato. In particolare, l'azione dell'Unione:

a) rafforzerà le capacità di controllo dei trasferimenti di armi e le competenze dei paesi beneficiari;

b) darà maggiore consapevolezza e titolarità ai soggetti interessati, quali organizzazioni regionali competenti, parlamenti nazionali e rappresentanti della società civile che hanno un interesse a lungo termine nell'efficace attuazione dell'ATT;

c) sensibilizzerà altri paesi per sostenere l'universalizzazione e l'efficace attuazione dell'ATT.

3. Descrizione delle attività di progetto

3.1. Potenziamento del gruppo di esperti istituito con decisione 2013/768/PESC

3.1.1. Obiettivo del progetto

Il gruppo di esperti istituito con decisione 2013/768/PESC ha costituito una risorsa chiaramente definita, competente ed affidabile per sostenere le attività di assistenza in modo appropriato. Alla luce dell'esperienza acquisita è ora necessario ampliare il gruppo con riferimento al numero di esperti e alla gamma delle loro competenze nonché alla tipologia di esperti impiegati, ad esempio, includendo esperti non governativi; favorire il loro impegno a più lungo termine nei paesi beneficiari; e sviluppare una componente di «formazione del formatore» all'interno del gruppo.

3.1.2. Descrizione del progetto

Gli enti esecutivi si adopereranno per ampliare il gruppo di esperti garantendo una rappresentazione geografica e una gamma di competenze ampie, nella misura del possibile. In particolare, dovrebbero incoraggiare la partecipazione di esperti di paesi che hanno recentemente messo a punto con successo sistemi nazionali di controllo dei trasferimenti di armi, compresi quelli sviluppati in connessione con l'assistenza internazionale ricevuta. Gli enti esecutivi riferiscono periodicamente al gruppo esportazioni di armi convenzionali (COARM) sul gruppo, sulla sua composizione e sulla sua capacità di far fronte al carico di lavoro derivante dalle attività previste dalla presente decisione. Se necessario, il COARM può decidere misure correttive.

Le competenze complessive del gruppo di esperti dovrebbero abbracciare tutti gli aspetti di un sistema nazionale di controllo dei trasferimenti di armi, in particolare gli aspetti giuridici e quelli relativi alla concessione delle licenze, dogane/applicazione della legge, consapevolezza, azione penale/sanzioni, presentazione di relazioni/trasparenza.

▼B

3.1.2.1. Esperti

Gli enti esecutivi garantiranno un'assunzione equa e trasparente di esperti e, per quanto riguarda gli esperti dell'Unione, faranno pieno uso del registro di esperti Unione in materia di sensibilizzazione che è diffuso e aggiornato in sede di COARM.

3.1.2.2. Riunioni di esperti

Quattro riunioni di esperti, ciascuna della durata di due giorni, saranno convocate dagli enti esecutivi (due riunioni per ente) nel corso del periodo di validità della presente decisione. Nello specifico, tali riunioni avranno le seguenti finalità:

— sviluppare una comprensione comune delle sfide e delle risposte relative al sostegno all'attuazione dell'ATT;

— elaborare, se del caso, materiale comune da utilizzare nell'assistenza prestata dagli esperti (quali un manuale e linee guida) affinché la consulenza fornita dagli esperti sia coerente;

— valutare la componente di «formazione del formatore» (cfr. 3.1.2.3.) e decidere in merito a eventuali modifiche.

Due riunioni, compresa la prima riunione di avvio, dovrebbero tenersi a Bruxelles. Le altre due si svolgeranno in funzione della sede dell'ente esecutivo. Al massimo 40 esperti saranno invitati a ciascuna riunione, tenendo conto dell'equilibrio geografico e delle esigenze della componente di «formazione del formatore» (cfr. 3.1.2.3.).

3.1.2.3. Componente di «formazione del formatore»

Questa componente mira a sostenere la formazione di vari esperti dei paesi beneficiari affinché possano formare efficacemente i propri colleghi in una fase successiva. Se possibile, gli enti esecutivi promuoveranno la componente di «formazione del formatore» e individueranno futuri formatori all'inizio delle loro attività di assistenza nei paesi beneficiari ai sensi della presente decisione. Tali funzionari saranno successivamente iscritti nel gruppo di esperti e invitati, di conseguenza, alle riunioni di esperti di cui al punto 3.1.2.2.

Alla componente di «formazione del formatore» sarà dedicata una terza giornata supplementare, subito dopo le riunioni di esperti. Riunirà futuri formatori e il numero opportuno di esperti del gruppo che impartiranno la formazione.

Tra le riunioni annuali di esperti e le relative componenti supplementari di «formazione del formatore», saranno incoraggiati i contatti tra esperti di formazione e futuri formatori e, se opportuno, potrebbero essere previste sessioni di formazione aggiuntive nei paesi beneficiari in concomitanza con le attività di assistenza programmate (ad esempio, mezza giornata di un laboratorio dedicato di cui al punto 3.2.3.1.).

Al massimo 15 futuri formatori saranno iscritti a ciascuna sessione.

L'ente esecutivo incaricato della riunione di esperti sarà responsabile della correlata componente di «formazione del formatore».

▼B

3.2. Ulteriore assistenza ai paesi partner di lunga data

3.2.1. Paesi partner di lunga data

Senegal, Burkina Faso, Ghana, Filippine, Georgia, Perù, Giamaica, Colombia, Costa Rica.

Gli enti esecutivi si occuperanno di questi paesi partner di lunga data come segue:

— BAFA: Ghana; Georgia; Perù; Giamaica; Colombia; Costa Rica

— Expertise France: Senegal; Burkina Faso; Filippine

3.2.2. Obiettivo del progetto

La decisione 2013/768/PESC ha permesso all'Unione di avviare una cooperazione basata su una tabella di marcia iniziale con i nove paesi partner di cui al punto 3.2.1. La realizzazione integrale o parziale della tabella di marcia ha fatto emergere, a sua volta, ulteriori sfide che devono essere affrontate per progredire verso una più piena attuazione dell'ATT. Sarà pertanto previsto un numero complessivo di attività disponibili, le quali saranno assegnate secondo le esigenze, gli interessi e le capacità di assorbimento dei paesi beneficiari.

3.2.3. Descrizione del progetto

3.2.3.1. Laboratori nei paesi

Un numero complessivo di 45 laboratori di due giorni nei paesi beneficiari sarà realizzato per i nove paesi partner di lunga data per dare seguito ai lavori già svolti e ai risultati già raggiunti in virtù della decisione 2013/768/PESC.

3.2.3.2. Visite di studio negli Stati membri dell'UE

A integrazione delle attività che hanno luogo nei paesi beneficiari, per i funzionari governativi, i funzionari incaricati del rilascio di licenze e quelli incaricati dell'esecuzione dei paesi partner di lunga data saranno rese disponibili massimo nove visite di studio di tre giorni presso le competenti autorità degli Stati membri. L'organizzazione della visita di studio sarà assicurata dall'ente esecutivo responsabile del paese partner di lunga data che beneficia della visita di studio (cfr. punto 3.2.1.).

A causa dell'elevato potenziale formativo, le visite di studio dovrebbero essere destinate, in linea di principio, ai futuri formatori dei paesi beneficiari, ossia ai funzionari dei paesi beneficiari che partecipano alla componente di «formazione dei formatori» di cui al punto 3.1.2.3.

3.3. Sensibilizzazione a livello regionale

3.3.1. Obiettivo del progetto

I nove paesi beneficiari indicati possono svolgere un ruolo proficuo nella sensibilizzazione a livello regionale collaborando ulteriormente con i paesi vicini più prossimi riguardo alle questioni relative ai trasferimenti di armi e all'attuazione dell'ATT. Questo potrebbe incoraggiare a lungo termine la cooperazione sud-sud.

La presente decisione offre loro, pertanto, la possibilità di ospitare congiuntamente o singolarmente, secondo le rispettive capacità, un massimo di tre paesi vicini per laboratori subregionali.

▼B

3.3.2. Descrizione del progetto

Saranno pianificati fino a dodici laboratori di due giorni per finalità di sensibilizzazione a livello regionale. Salvo diverso accordo con i paesi ospitanti, avranno luogo come segue:

— Senegal, Burkina Faso, Ghana: fino a 3 laboratori per un massimo di tre paesi dell'ECOWAS, se del caso in cooperazione con la Commissione dell'ECOWAS, a rotazione, salvo diversa decisione da parte dei tre paesi ospitanti in questione;

— Perù, Costa Rica e Colombia: fino a 3 laboratori per un massimo di tre paesi dell'UNLiREC, se del caso in cooperazione con l'UNLiREC, a rotazione, salvo diversa decisione da parte dei tre paesi ospitanti in questione;

— Filippine, Georgia, Giamaica: fino a due laboratori ciascuno per un massimo di tre dei rispettivi vicini. Georgia e Filippine ospitano il segretariato regionale dei centri di eccellenza CBRN, il che può agevolare sinergie con progetti relativi al controllo delle esportazioni, nonché l'individuazione dei paesi invitati e i contatti con questi ultimi.

Saranno chiamati a partecipare fino a un massimo di dieci funzionari per paese vicino invitato.

Expertise France si occuperà dei laboratori relativi a Senegal, Burkina Faso, Ghana e Filippine e il BAFA si occuperà dei laboratori relativi a Perù, Costa Rica, Colombia, Georgia e Giamaica.

3.4. Programmi di assistenza basati sulla tabella di marcia

3.4.1. Obiettivo del progetto

L'obiettivo dei programmi di assistenza dedicati e delle relative tabelle di marcia è quello di rafforzare le capacità dei paesi beneficiari di ottemperare globalmente e costantemente alle prescrizioni dell'ATT. La tabella di marcia consentirà al nuovo paese beneficiario di prevedere quanto è pianificato in termini di assistenza e indicherà quali miglioramenti si possono attendere nelle sue capacità di controllo dei trasferimenti. I paesi beneficiari saranno i paesi che chiederanno assistenza dopo l'adozione della presente decisione.

3.4.2. Descrizione del progetto

Saranno istituiti programmi di assistenza nazionali per un massimo di nove paesi beneficiari.

Lo svolgimento dei programmi di assistenza dedicati dovrebbe seguire le fasi di seguito indicate:

a) richiesta di assistenza per l'attuazione dell'ATT. Tale richiesta dovrebbe essere quanto più possibile motivata e indicare preferibilmente i settori specifici destinati a ricevere assistenza. Se opportuno, il paese richiedente dovrebbe altresì fare riferimento all'assistenza ricevuta in passato da altri fornitori di assistenza o attualmente in corso (cfr. anche il punto 6 infra) e fornire informazioni sulla sua strategia nazionale di attuazione dell'ATT;

b) in base al grado di motivazione della richiesta e ai criteri di cui al punto quattro, l'alto rappresentante, di concerto con il COARM e l'ente esecutivo, deciderà in merito all'ammissibilità del paese richiedente;

▼B

c) qualora la richiesta di assistenza sia accolta favorevolmente, l'ente esecutivo organizzerà una visita di valutazione di esperti. Tale visita dovrebbe partire da stretti contatti fra l'ente esecutivo e il paese terzo che chiede assistenza e dovrebbero prendervi parte alcuni degli esperti più competenti del gruppo di esperti.

La visita di valutazione degli esperti può essere eventualmente preparata attraverso questionari e la raccolta delle informazioni disponibili e comprenderà una valutazione iniziale delle esigenze e delle priorità del paese che chiede assistenza. In particolare, consentirà di chiarire con il paese che chiede assistenza quali siano le esigenze ai fini dell'efficace attuazione dell'ATT e di comparare tali esigenze con le risorse di cui il paese dispone. Questa visita di valutazione iniziale degli esperti riunirà tutte le agenzie nazionali e i soggetti interessati competenti e individuerà partner locali motivati ed affidabili;

d) l'ente esecutivo stilerà una tabella di marcia per l'assistenza sulla base dei risultati della visita di valutazione degli esperti. In tal sede l'ente esecutivo terrà conto di ogni assistenza connessa con l'ATT eventualmente fornita tramite il fondo fiduciario volontario dell'ATT, il meccanismo fiduciario delle Nazioni Unite a sostegno della cooperazione in materia di regolamentazione delle armi (UNSCAR), o da altre organizzazioni (cfr. anche il punto 6 infra). Qualora il paese che chiede assistenza abbia già elaborato una strategia nazionale di attuazione dell'ATT, l'ente esecutiva assicurerà altresì che la tabella di marcia per l'assistenza sia coerente con tale strategia nazionale di attuazione;

e) il progetto di tabella di marcia per l'assistenza sarà trasmesso al paese beneficiario per essere approvato dall'autorità appropriata. La tabella di marcia sarà specifica per il paese beneficiario e individuerà le priorità dell'assistenza;

f) la tabella di marcia sarà attuata con la partecipazione degli esperti competenti del gruppo di esperti e, se opportuno, con il coinvolgimento di altri soggetti interessati. L'ente esecutivo avrà la possibilità di delegare, se del caso, l'organizzazione e/o l'attuazione del processo di valutazione e l'elaborazione della tabella di marcia per l'assistenza a uno o più esperti esterni. L'ente esecutivo vigilerà su questo processo.

Gli strumenti di assistenza comprenderanno, in particolare, riesami giuridici, seminari di formazione e laboratori e promuoveranno l'uso di strumenti e fonti di informazione basati sul web, come il portale web di sensibilizzazione e la newsletter EU P2P. Gli strumenti di assistenza saranno scelti dall'ente esecutivo in base alle precise esigenze e priorità individuate dalla visita di valutazione degli esperti e in linea con la tabella di marcia.

3.4.3. Ripartizione geografica delle tabelle di marcia

Tenuto conto delle attività già svolte ai sensi della decisione 2013/768/PESC del Consiglio e del seguito che sarebbe auspicabile darvi, le nove tabelle di marcia saranno attuate come segue (l'ente esecutivo responsabile è indicato tra parentesi):

— Africa settentrionale, centrale e occidentale: 5 (Expertise France)

— Africa meridionale e orientale: 1 (BAFA)

— Sud-est asiatico: 2 (BAFA)

— Medio Oriente e paesi del Golfo e Asia centrale: 1 (Expertise France)

▼B

Conformemente alla prassi delle Nazioni Unite, i contratti conclusi con gli enti esecutivi specificheranno ulteriormente quali paesi terzi delle suddette regioni geografiche fanno riferimento agli enti esecutivi.

3.5. Laboratori di assistenza ad hoc

3.5.1. Obiettivo del progetto

L'obiettivo dei laboratori di assistenza ad hoc è quello di rafforzare le capacità di controllo dei trasferimenti di armi dei paesi beneficiari affinché questi ottemperino in modo mirato e pertinente alle prescrizioni dell'ATT. Queste attività di assistenza ad hoc consentiranno all'Unione di rispondere in modo flessibile e reattivo alle richieste di assistenza che individuano esigenze specifiche significative per l'attuazione dell'ATT. Potranno riguardare un solo paese beneficiario a livello individuale o vari paesi beneficiari con esigenze simili.

3.5.2. Descrizione del progetto

Saranno previsti fino a quattordici laboratori di due giorni per rispondere a richieste mirate di assistenza e manifestazioni di interesse intese a sviluppare uno o più settori specifici di un sistema di controllo dei trasferimenti di armi.

Questi laboratori saranno concepiti per fornire un'assistenza specifica e tratteranno la o le questioni particolari sollevate dal paese o dai paesi richiedenti. Si terranno nei paesi beneficiari e le competenze saranno impartite da membri del gruppo di esperti.

L'alto rappresentante, in consultazione con il COARM, deciderà sul seguito da dare alle richieste di assistenza. La valutazione dell'alto rappresentante terrà conto, in particolare, dei criteri di cui al punto 4, della precisione della richiesta e del modo in cui individua la questione o le questioni in gioco, nonché dell'equilibrio geografico.

3.5.3. Ripartizione geografica dei laboratori di assistenza ad hoc

I quattordici laboratori di assistenza ad hoc saranno realizzati come segue (l'ente esecutivo responsabile è indicato tra parentesi):

— America latina: 3 (BAFA) e 1 (Expertise France)

— Africa: 3 (Expertise France)

— Asia centrale e Sud-est asiatico: 2 (BAFA) e 1 (Expertise France)

— Europa orientale e Caucaso: 2 (BAFA)

— Paesi del Golfo e Medio Oriente: 2 (Expertise France)

Conformemente alla prassi delle Nazioni Unite, i contratti conclusi con gli enti esecutivi specificheranno ulteriormente quali paesi terzi delle suddette regioni geografiche fanno riferimento agli enti esecutivi.

3.6. Conferenza finale dei paesi beneficiari di attività di assistenza relativa all'ATT

3.6.1. Obiettivo del progetto

La conferenza si prefigge di accrescere la consapevolezza e la titolarità dei soggetti interessati, quali organizzazioni regionali competenti, parlamenti nazionali e rappresentanti della società civile che hanno un interesse a lungo termine nell'efficace attuazione dell'ATT.

▼B

3.6.2. Descrizione del progetto

Il progetto prenderà la forma di una conferenza della durata di due giorni da organizzare verso la fine dell'attuazione della presente decisione e possibilmente in concomitanza con una riunione del COARM. Il BAFA sarà incaricato della sua realizzazione. La conferenza riunirà i rappresentanti competenti dei nove beneficiari a lungo termine (punto 3.2.1.) e dei paesi beneficiari delle attività di cui ai punti 3.4. e 3.5.

La conferenza agevolerà gli scambi di esperienza da parte dei paesi beneficiari, fornirà informazioni in merito alle loro posizioni nei riguardi dell'ATT e allo stato di ratifica e di attuazione del medesimo e permetterà la condivisione delle informazioni pertinenti con i rappresentanti dei parlamenti nazionali, delle organizzazioni regionali e della società civile.

I partecipanti alla conferenza dovrebbero quindi comprendere:

— personale diplomatico e militare o della difesa proveniente dai paesi beneficiari, in particolare le autorità competenti per le politiche nazionali nei confronti dell'ATT;

— personale tecnico e incaricato dell'applicazione della legge proveniente dai paesi beneficiari, in particolare le autorità incaricate del rilascio di licenze, funzionari dei servizi doganali e funzionari incaricati dell'applicazione della legge;

— rappresentanti delle organizzazioni nazionali, regionali e internazionali impegnate a fornire assistenza nonché rappresentanti dei paesi interessati a fornire o ricevere assistenza per il controllo degli scambi strategici;

— rappresentanti delle organizzazioni non governative (ONG) pertinenti, di gruppi di riflessione, dei parlamenti nazionali e dell'industria.

Si prevedono non oltre ottanta partecipanti alla conferenza. La sede della conferenza e l'elenco definitivo dei paesi e delle organizzazioni invitati saranno stabiliti dall'alto rappresentante in consultazione con il COARM, sulla base di una proposta dell'ente esecutivo.

3.7. Eventi collaterali a margine delle conferenze ATT degli Stati parte

3.7.1. Obiettivo del progetto

Le conferenze annuali degli Stati parte dell'ATT offrono un'opportunità unica di raggiungere i funzionari competenti e i soggetti interessati responsabili di questioni concernenti l'ATT. Eventi collaterali finanziati dall'Unione permetteranno, in particolare, una sensibilizzazione alle attività dell'Unione a sostegno dell'attuazione, accresceranno inoltre la consapevolezza dei paesi che possono chiedere assistenza successivamente e promuoveranno le buone prassi segnatamente nei paesi beneficiari.

3.7.2. Descrizione del progetto

Tre eventi collaterali avranno luogo nel corso della durata del programma, ossia uno per ogni conferenza annuale degli Stati parte dell'ATT. Expertise France sarà incaricata della loro realizzazione. I fondi dell'Unione possono segnatamente coprire le spese di viaggio massimo tre esperti/funzionari dei paesi beneficiari.

▼B

4. Beneficiari delle attività di progetto di cui ai punti 3.4. e 3.5.

Possono beneficiare delle attività di progetto di cui ai punti 3.4. e 3.5. gli Stati che facciano richiesta di assistenza ai fini dell'attuazione dell'ATT e che saranno selezionati sulla base, tra l'altro, dei criteri seguenti:

— il grado di impegno politico e giuridico per aderire all'ATT e lo stato di attuazione degli strumenti internazionali relativi al controllo del commercio e del trasferimento di armi applicabili al paese in questione;

— la probabilità di un esito positivo delle attività di assistenza;

— la valutazione di ogni eventuale assistenza già ricevuta o pianificata in materia di controllo dei trasferimenti di beni a duplice uso e di armi;

— l'importanza del paese per il commercio mondiale di armi;

— l'importanza del paese per gli interessi dell'Unione in materia di sicurezza;

— l'ammissibilità all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS).

5. Enti esecutivi

Il carico di lavoro derivante dalle attività di cui alla presente decisione rende opportuno il ricorso a due enti esecutivi competenti: BAFA ed Expertise France. Questi opereranno, se del caso, in partenariato con le agenzie degli Stati membri preposte al controllo delle esportazioni, le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, i gruppi di riflessione, gli istituti di ricerca e le ONG e/o delegheranno gli stessi.

Il BAFA è stato incaricato dal Consiglio e dalla Commissione di eseguire vari progetti precedenti relativi al controllo delle esportazioni. Di conseguenza, il BAFA ha sviluppato un ampio corpus di conoscenze e competenze. Expertise France è incaricata di progetti dell'UE relativi a beni a duplice uso P2P finanziati a titolo dell'IcSP. Il suo ruolo nell'attuazione della presente decisione contribuirà a garantire un adeguato coordinamento con i progetti relativi ai beni a duplice uso. Insieme, i due enti esecutivi possiedono pertanto un'esperienza comprovata, le qualifiche e le necessarie competenze in ordine all'intera gamma di attività di controllo delle esportazioni pertinenti svolte dall'Unione nel settore del controllo delle esportazioni sia di beni a duplice uso che di armi.

6. Coordinamento con altre attività di assistenza pertinenti

Gli enti esecutivi dovrebbero inoltre prestare la massima attenzione alle attività attinenti all'ATT svolte nel quadro del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e relativo sistema di sostegno all'attuazione (PoA-ISS), dell'UNSCR 1540 (2004), del fondo fiduciario volontario dell'ATT e dell'UNSCAR, nonché alle attività bilaterali di assistenza. Gli enti esecutivi dovrebbero collaborare, se del caso, con altri fornitori di assistenza al fine di assicurare che non vi sia una duplicazione degli sforzi e che vi sia la massima coerenza e complementarità.

Il progetto mira inoltre ad accrescere la consapevolezza dei paesi beneficiari in ordine agli strumenti dell'Unione che possono sostenere la cooperazione sud-sud nel settore dei controlli delle esportazioni. A tale proposito, le attività di assistenza dovrebbero fornire informazioni sugli strumenti disponibili e promuovere tali strumenti, ad esempio l'iniziativa «Centri di eccellenza CBRN» dell'UE e altri programmi P2P dell'UE.

▼B

7. Visibilità dell'Unione e disponibilità del materiale relativo all'assistenza

Il materiale prodotto nell'ambito del progetto garantirà la visibilità dell'Unione, in particolare grazie al logo e alla grafica del manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione, ivi compreso il logo «EU P2P export control programme» (programma di controllo delle esportazioni P2P dell'UE). Le delegazioni dell'Unione dovrebbero essere coinvolte negli eventi realizzati nei paesi terzi per migliorare il seguito politico e la visibilità.

Il portale web EU P2P (https://export-control.jrc.ec.europa.eu) sarà promosso per le finalità delle attività di assistenza relative all'ATT di cui alla presente decisione. Nel quadro delle rispettive attività di assistenza da essi condotte, gli enti esecutivi dovrebbero pertanto fornire informazioni sul portale web e incoraggiare la consultazione e l'uso delle risorse tecniche del portale. Dovrebbero assicurare la visibilità dell'Unione nella promozione del portale web. Inoltre, le attività dovrebbero essere promosse tramite la newsletter EU P2P.

8. Valutazione d'impatto

L'impatto delle attività previste dalla presente decisione dovrebbe essere valutato sul piano tecnico una volta completate. Sulla scorta delle informazioni e relazioni trasmesse dagli enti esecutivi, l'alto rappresentante effettuerà la valutazione d'impatto, in cooperazione con il COARM e, se del caso, con le delegazioni dell'Unione nei paesi beneficiari, nonché con altri soggetti interessati.

Riguardo ai paesi che hanno beneficiato di un programma di assistenza dedicato, la valutazione d'impatto dovrebbe prestare particolare attenzione al numero di paesi beneficiari che hanno ratificato l'ATT e allo sviluppo delle loro capacità di controllo dei trasferimenti di armi. Tale valutazione delle capacità di controllo dei trasferimenti di armi dei paesi beneficiari dovrebbe riguardare, in particolare, la preparazione e la pubblicazione di pertinenti regolamentazioni nazionali, il rispetto degli obblighi di presentazione di relazioni in ambito ATT e il conferimento di responsabilità a un organismo competente incaricato del controllo dei trasferimenti di armi.

9. Relazioni

Gli enti esecutivi elaboreranno relazioni periodiche, anche dopo il completamento di ciascuna delle attività. Le relazioni dovrebbero essere presentate all'alto rappresentante non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.